



Università del Salento

“Accordo relativo all’installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”

In data **28/10/2021**, presso l’Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Rossano Ivan Adorno – Delegato del Rettore: *F.to Rossano Adorno*

Dott. Donato De Benedetto - Direttore Generale: *F.to Donato De Benedetto*

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.

Dott. Candela Giovanni: *F.to G. Candela*

Avv. Cuna Andrea: *F.to A. Cuna*

Dott. De Pascalis Manfredi: *F.to M. De Pascalis*

Dott.ssa Ingrosso M. Daniela _____

Sig.ra Mercuri Angela: *F.to A. Mercuri*

Dott.ssa Occhilupo Marilena: *F.to M. Occhilupo*

Dott. Sozzo Marcello: *F.to M. Sozzo*

Dott.ssa Spagnolo Paola: _____

Dott.ssa Verdaguer M. Eugenia: _____

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL: *F.to G. Taccarelli*

CISL/FSUR _____

FED. UIL Scuola RUA: *F.to T. Margiotta*

FED. GILDA UNAMS: *F.to A. Sabetta*

SNALS CONFESAL _____

PREMESSA

VISTO l’art. 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 23 del D.L.vo 14/09/2015, n. 151;

VISTO il Provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTO il D.R. n. 916 del 18/07/2012, di emanazione del “Regolamento di attuazione del Codice di protezione dei dati personali” dell’Università del Salento;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L119 del 04/05/2016)



Università del Salento

VISTE le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza, adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020;

VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018;

VISTA l'ipotesi di *“Accordo relativo all'installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall'art. 114 del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”*, siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa, in data 21/09/2021;

VISTA la Relazione illustrativa, in data 24/09/2021, redatta secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, la quale è stata trasmessa, unitamente alla citata ipotesi di Accordo integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 149060 del 24/09/2021, per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, e all'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 11, in data 05/10/2021, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità con i vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge della precitata Ipotesi di Accordo siglata il 21/09/2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 204 del 7/10/2021, con cui la Delegazione datoriale è stata autorizzata alla sottoscrizione dell' *“Accordo relativo all'installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall'art. 114 del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”*, nel testo concordato in data 21/9/2021;

TENUTO CONTO che, in relazione alle finalità perseguite dall'Amministrazione per come esplicitate nel precitato Accordo, l'impianto di videosorveglianza dell'Ateneo sarà attivo al di fuori dell'orario di lavoro del personale (**dalle ore 19:00 alle ore 8:00**), nonché nei giorni di chiusura delle strutture universitarie;

convengono di stipulare

l' “Accordo relativo all'installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall'art. 114 del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”, nel testo sottoscritto il 21/9/2021, allegato al presente atto di cui diviene parte integrante.



Siglata il 21/9/2021

Ipotesi di “Accordo relativo all’installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)”

PREMESSO CHE

- l’Università ha necessità di utilizzare sistemi di videosorveglianza al fine di favorire la prevenzione di eventi dannosi a seguito di furti, atti vandalici, azioni lesive del patrimonio dell’Ateneo e garantire la sicurezza di tutta la popolazione universitaria, nonché per la verifica della funzionalità degli impianti e per la protezione dei beni artistici e dei valori museali;

- l’art. 4, della legge 300/1970, come modificato dal D.L.vo 151/2015, prevede che *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.*

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

- In materia di trattamento dei dati si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., dal Provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) e dalle Linee guida n. 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020.



Università del Salento

- l'utilizzo degli strumenti indicati nel presente accordo, qualora dovesse integrare, anche potenzialmente, i presupposti del controllo a distanza dell'attività svolta dai lavoratori, non è finalizzato a tale scopo e pertanto non potrà portare alla instaurazione di procedure disciplinari e alla misurazione della produttività individuale;
- l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e il trattamento dei dati raccolti viene effettuato tenendo conto dei seguenti principi:
 1. rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità e alle abitudini personali;
 2. principio di necessità: i sistemi sono conformati in modo tale da non utilizzare dati personali quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 3. principio di proporzionalità: le caratteristiche dei sistemi (in particolare la dislocazione delle videocamere e le modalità di ripresa) sono definite in modo da comportare un trattamento dei soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

LE PARTI CONGIUNTAMENTE CONCORDANO QUANTO SEGUE

- Ai fini del presente accordo, per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai sensi del vigente Regolamento di attuazione del Codice di protezione dei dati personali vigente presso l'Università del Salento, si intende per:
 - ✓ Titolare del trattamento: l'Università del Salento;
 - ✓ Responsabile del trattamento: il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Direttori di Dipartimento e dei Centri Autonomi di Gestione, con attività non delegabile;
 - ✓ Autorizzato al trattamento: personale esterno o, in subordine, personale interno all'Ateneo, individuato dal Magnifico Rettore, preposto, in modo documentato e stabile, ad una struttura per la quale siano individuate per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli addetti della struttura medesima.
- L'impianto di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a. favorire un adeguato grado di sicurezza a tutta la popolazione universitaria;
 - b. tutelare gli immobili in gestione dell'amministrazione universitaria;
 - c. tutelare i beni mobili presenti nelle sedi universitarie.
- Le apparecchiature installate consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte ad uno o più rischi indicati nel punto precedente. Le telecamere non potranno riprendere luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi).
- La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge 300/1970 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.



Università del Salento

- Le immagini ed i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite nel presente accordo e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.
 - Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso le sedi universitarie saranno conservate in appositi *hard disk* per un periodo non superiore a 120 ore successive alla loro rilevazione, dopodiché le stesse saranno automaticamente cancellate. Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura delle sedi universitarie, o derivanti da specifiche richieste da parte del titolare del trattamento e dell'Autorità giudiziaria. Durante i programmati periodi di chiusura dell'Ateneo, le registrazioni potranno essere conservate per motivi di sicurezza delle sedi universitarie per l'intero suddetto periodo.
 - Gli impianti di videosorveglianza installati in Ateneo sono descritti nell'allegato di cui al presente accordo.
 - Ogni qualvolta si renda necessaria l'installazione di un nuovo dispositivo di videosorveglianza, o l'adeguamento o sostituzione di esistenti, verrà inviata alla R.S.U e alle OO.SS. un'informativa preventiva con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, firmata dal legale rappresentante. Per l'installazione di un nuovo dispositivo di videosorveglianza o la sua modifica, occorre il nulla osta della R.S.U e delle OO.SS., secondo il criterio del maggior consenso possibile.
 - Prima della messa in funzione di ogni nuovo impianto l'Amministrazione fornirà apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione, al posizionamento e alle modalità di funzionamento. Gli interessati (dipendenti, studenti, ecc.) saranno sempre informati che stanno per accedere ad una zona video sorvegliata, utilizzando il modello semplificato di informativa "minima", definito dall'Autorità per la protezione dei dati personali, indicante il titolare o il responsabile del trattamento e la finalità perseguita. Là dove siano installate più telecamere, in ragione della vastità dell'area oggetto di rilevamento e delle modalità delle riprese, saranno affissi più cartelli segnaletici.
- Le parti si impegnano, anche a richiesta di una sola delle stesse, ad incontrarsi per verificare lo stato di attuazione dell'accordo o la sua eventuale modifica.

La Delegazione di parte pubblica:

Prof. Rossano Ivan Adorno – Delegato del Rettore: *F.to Rossano Adorno*

Dott. Donato De Benedetto - Direttore Generale: *F.to Donato De Benedetto*



Università del Salento

La Delegazione di parte sindacale:

R.S.U.

Dott. Candela Giovanni: _____

Avv. Cuna Andrea: *F.to A. Cuna*

Dott. De Pascalis: Manfredi: *F.to M. De Pascalis*

Dott.ssa Ingrosso M. Daniela _____

Sig.ra Mercuri Angela: *F.to A. Mercuri*

Dott.ssa Occhilupo Marilena: *F.to M. Occhilupo*

Dott.ssa Spagnolo Paola _____

Dott. Sozzo Marcello: *F.to M. Sozzo*

Dott.ssa Verdaguer M. Eugenia: *F.to M.E. Verdaguer*

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL: *F.to G. Taccarelli*

CISL/FSUR _____

FED. UIL Scuola RUA: *F.to T. Margiotta*

FED. GILDA UNAMS: *F.to M. Carlino*

SNALS CONFSAL: *F.to T. Primo*

2. PANORAMICA DEL PROGETTO

L'impianto, come premesso, prevede il collegamento ex novo di **212** telecamere digitali.

Di seguito si riporta in forma tabellare la distribuzione delle telecamere per Edificio e per Campus.

Si riporta in forma grafica la collocazione individuata.

Si rimanda agli elaborati grafici un ulteriore prospetto sinottico.

2.1. POLO EXTRAURBANO:

Blocco	Sito	TLC esistente	TLC F	TLC BR	
Ex collegio Fiorini	R3		4		
	R1		5		
	R2		4	1	
	AC Biblioteca		4		
	AD		6	1	
Giurisprudenza	Q		5	1	
	O		6		
Ingegneria	P "la stecca" -		8	2	
	U		1		
	Y		4		
CENTRO ECOTEKNE	M		3		
	A		4		
	B		4		
	F		7		
	C		1		
	D		1	1	
	J-foresterie		3		
	I		2		
	K		2		
	H		3	1	
	G		3		
COMPARTI 63	A		2		
DITECH	DITECH CORPO A		9	1	
VILLA TRESCA	A1	5	4		

	B8		4	
COLLEGE ISUFI	ISUFI		7	
ACCESSO POLO EXTRAURBANO	INGRESSI		4	
Totale		5	116	9

2.2. POLO URBANO

Zona Urbana	TLC Esistenti	TLC Fisse	TLC BR
Edificio Rettorato		9	
Edificio Principe Umberto		16	1
Edificio Cordacci Pisanelli GIL		16	
Edificio Buon pastore Studium Nuovo		2	
Edificio 6 Buon Pastore Studium		1	1
Edificio 5 Buon Pastore Studium		6	
Edificio 3 Buon Pastore Studium		0	1
Edificio Tabacchi 2		12	
Edificio Tabacchi 1		13	
Edificio Olivetani		9	
Totale		84	3

2.3. Aree di copertura polo extraurbano


Si riporta nel seguito la posizione individuata delle Telecamere per il polo Extraurbano e Urbano.



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO




	Collegio Fiorini	Fisse	BR
R1-R2	<p>Architectural floor plan of Collegio Fiorini. A large yellow circle labeled 'B1' is in the center. Red labels 'R1' and 'R2' are on the right and center. Eight blue triangles with numbers 1-8 are placed around the plan.</p>	9	1
R3	<p>Architectural floor plan of Collegio Fiorini, labeled 'CORPO R1 GIÀ REALIZZATO'. Three blue triangles with numbers 10, 11, and 13 are placed on the plan.</p>	4	



AC

4



AD

6

1



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



	Giurisprudenza	Fisse	BR
Q	<p>Piano Primo n°3.65 mt</p>	5	1
O		6	

Edifici Ingegneria	Fisse	BR
--------------------	-------	----






UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



P		8	2
Y		5	


Centro Ecotekne	Fisse BR
-----------------	----------



M		3	
A		4	
B		4	



E		6	1
F		7	



C

1



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



D		1	1
J for		3	



I		2	
K		2	




UNIVERSITÀ
DEL SALENTO




H		3	1
G		3	

Ex Villa Tresca

Fisse BR







ISUFI		7	
	Associare a Comparti 63 (?)	Fisse	BR
		2	



Ingressi		Fisse	BR
Controllo Ingressi		4	



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



	Polo URBANO	Fisse	BR
Rettorato		9	




16



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO




**Edificio
Codacci
Pisanelli
GIL**



16

**Edificio
Buon
Pastore
nuovo**




Buon
Pastore

2



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO





**Edificio
6BP**

2 1




UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



<p>Edificio 5 B P</p>	<p>LC n.</p>  <p>TLC n.1 TLC n.2 TLC n.3 TLC n.4 TLC n.5 TLC n.6</p> <p>ED. 5 BUON PASTORE</p>	<p>6</p>	
<p>Edificio 3 B P</p>			<p>1</p>



Tabacchi
2



12


Tabacchi
1



13



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Olivetani

9

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano che, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, l'Amministrazione Universitaria provvederà a:

1. Svolgere la valutazione d'impatto sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del RGPD 679/2016 (DPIA), ove obbligatoria;
2. Adeguare la cartellonistica e la relativa diffusione anche al fine di renderla visibile ad una distanza di almeno 30 metri;
3. Riportare nella cartellonistica l'indirizzo del Referente (di qualifica non inferiore a quella dirigenziale) a cui rivolgersi;
4. Adeguare l'informativa sulla privacy presente sul sito Istituzionale di Ateneo per renderla coerente con le previsioni del presente Accordo.

Infine le parti concordano che l'avvio delle registrazioni, avverrà a seguito della realizzazione di quanto innanzi indicato.